

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 12/11/2024

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 11/06/2019 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in qualità di cessionario del relativo credito, in data 31/8/2023, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, e previo richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia C-383/18 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di ottenere il rimborso della quota parte non goduta degli oneri e degli interessi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, che quantifica in complessivi euro 1.143,36, oltre interessi legali; chiede altresì la refusione delle spese di lite, da versare al proprio difensore in qualità di procuratore antistatario e da quantificare ai sensi del DM 55/2014.

L'intermediario, costituitosi, in qualità di cessionario del credito originato dal contratto, preliminarmente evidenzia di aver già restituito quanto dovuto in sede di estinzione anticipata. Lo stesso, nel richiamare l'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, evidenzia la legittimità di clausole contrattuali che, in caso di estinzione anticipata, limitino il rimborso al cliente della quota non goduta dei soli costi *recurring*, alla luce della sentenza n. 555/21 con cui la CGUE si è discostata dalla precedente pronuncia cd. *Lexitor*. A sostegno cita altresì la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la

direttiva 2008/48/CE. L'art. 29 della nuova Direttiva prevede infatti che *“Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore”*. Tuttavia, stando alla considerazione fatta in linea con l'interpretazione della sentenza *Lexitor*, sostiene che le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti e non possono essere modificati unilateralmente dal creditore. Pertanto, come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente, le voci di costo ricomprese quali *“up-front”*, ossia che non dipendono dalla durata del contratto, e che sono imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal creditore, non rientrerebbero nell'ambito di rimborso al consumatore.

Con specifico riferimento alla provvigione dovuta all'intermediario del credito pari alla somma di € 846,00 destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, l'intermediario rappresenta che l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di *“costo di intermediazione”* è l'agente/mediatore e pertanto la domanda di ripetizione dell'indebito non può essere rivolta al finanziatore, privo di legittimazione passiva. Inoltre, la provvigione è chiaramente stata destinata a remunerare un'attività assolutamente di natura *“up front”*, perché afferente alla fase addirittura prodromica alla conclusione del contratto di prestito. Ciò vale anche per le spese di istruttoria afferenti alle attività svolte dall'istituto finanziatore, prima ancora che il mutuo fosse erogato.

Infine, l'intermediario sostiene che ai contratti di cessione del quinto debbano continuare ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 (non toccate dagli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 263 del 2022) che risultino incompatibili, in ossequio al principio di specialità, con la disciplina posta dall'art. 125-sexies del T.U.B., comprese quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 6-bis, che di fatto consentono di distinguere fra oneri *up front* e oneri *recurring*.

In conclusione l'intermediario, rilevando che il contratto di finanziamento distingue in modo chiaro e comprensibile i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi *up-front*), da quelli connessi alla durata del finanziamento (costi *recurring*), chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, e comunque nel merito il rigetto delle domande del ricorrente.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte delle commissioni versate e non godute di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il ricorso merita di essere accolto solamente in parte.

Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l'applicazione dell'art. 125-sexies, TUB, il cui testo originario, precedentemente alla recente modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, si imitava a prevedere, per l'ipotesi di estinzione anticipata dei suddetti contratti di credito ai consumatori, una riduzione del costo totale del credito, «pari» all'importo degli interessi e

«dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Il riferimento all'inciso relativo alla *«vita residua del contratto»* ha determinato il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

La Corte di Giustizia Europea, richiesta di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, con la decisione del 11 settembre 2019 in causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*) ha stabilito che il menzionato art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF di conseguenza, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della menzionata modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, al fine di adeguare la disciplina in materia al dettato della sentenza *Lexitor*, l'art. 125-sexies, comma 1, TUB così dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; il comma 2, altresì, precisa che *“I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Il secondo comma del citato art. 11-octies, nel testo precedente all'ulteriore modifica

introdotta dall'art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. "Decreto Asset"), stabiliva inoltre che: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Sul menzionato originario testo dell'art. 11-octies, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza *Lexitor*, escludendone l'applicazione alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La Corte, in particolare, ha osservato che, proprio in ragione dell'inequivocità della sentenza *Lexitor*, non è più possibile interpretare il "vecchio" art. 125-sexies, comma 1, del TUB in termini conformi alla sentenza *Lexitor*, in quanto integrato dal rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia ex art. 11-octies, comma 2, fermo restando che la formulazione originaria dell'art. 125-sexies, laddove "sganciata" dal rinvio anzidetto, risulta sostanzialmente identica a quella dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Pertanto, la Corte Costituzionale, atteso che il testo originario dell'art. 125-sexies del TUB, tuttora in vigore per effetto de menzionato art 11-octies, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostanzialmente conforme all'art. 16 della direttiva (come interpretato nella sentenza *Lexitor*), e atteso altresì che la sopravvenuta difformità è dipesa soltanto dal rinvio, operato dal ridetto art. 11-octies, comma. 2, alle fonti secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo limitatamente alle parole, ivi presenti, *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Per effetto della suddetta sentenza, in merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF, coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale, sono nel senso di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Il legislatore è a sua volta intervenuto sul punto, al fine di recepire questa pronuncia, dapprima con l'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale ha previsto che *"All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi*

sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato», con la conseguenza di escludere dall'obbligo di rimborso i c.d. costi *up front*.

Norma, tuttavia, a sua volta abrogata dal menzionato successivo art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, il quale dispone che: *«All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *"Unicredit Bank Austria"*), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Secondo gli indirizzi conformi dei Collegi, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla *"Lexitor"*, sulla base della specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (Collegio di Torino, decisione n. 6123/2023; Collegio di Napoli, decisione n. 4441/2023; Collegio di Napoli, decisioni nn. 5469/2023 e 5468/2023; Collegio di Palermo, decisioni nn. 5614/2023 e 4640/2023).

Nemmeno rileva l'eccezione proposta dall'intermediario, secondo cui ai finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe applicabile l'art. 125-sexies TUB, bensì l'art. 6-bis del DPR 180/1950, il quale, trattandosi di una forma di finanziamento speciale, continuerebbe ad attribuire alla Banca d'Italia il potere, tra l'altro, di fissare oneri che devono essere rimborsati al cliente in caso di estinzione anticipata del contratto. Tuttavia, proprio il menzionato art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprendendosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell'art. 125-sexies TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio: *"La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei €75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovvvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale*

o professionale eventualmente svolta). L'estensione si giustificherebbe "nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto". (Collegio di Napoli, decisione n. 7242/23).

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio, venendo al caso di specie e con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, rileva che le "spese di istruttoria" e le "commissioni di intermediazione", sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, devono qualificarsi *up front*, atteso il riferimento ad attività preliminari alla stipula, e dunque sono rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi. Pertanto, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente al rimborso rispettivamente di euro 186,03 e di euro 552,50. Quanto alle "Commissioni di gestione", esse rivestono natura *recurring*, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, e pertanto sono rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis*: il Collegio riconosce il diritto al rimborso di euro 132,48, somma già rimborsata in sede di conteggio estintivo, per cui nulla è più dovuto sul punto.

Non merita altresì di essere accolta l'ulteriore domanda di refusione delle spese legali avanzata dal ricorrente. Infatti, premesso che nel caso di specie alcuna documentazione concernente le suddette spese viene esibita dal ricorrente, va rilevato che l'orientamento condiviso dei Collegi ha ritenuto che il rimborso delle spese legali sia ammesso solo quando l'ausilio di un legale si sia rivelato necessario per la complessità della controversia. In specifico, si ritiene che tale condizione non possa essere ravvisata nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, attesa la natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 739,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO